

# A PROPOSITO DEL DIVORZIO

## C A S O     D I     M O R A L E

### TRE QUESITI SUL DIVORZIO

#### I

Molti, che si professano *cristiani cattolici* dichiarano di essere favorevoli al divorzio e apertamente sostengono la necessità che la legislazione italiana lo introduca, sia *pure con un regime molto severo*, per eliminare, nei limiti del possibile, ogni pericolo di abuso. *Qual'è la posizione di costoro nei confronti della dottrina della Chiesa?*

Risposta: La dottrina della Chiesa sulla indissolubilità del matrimonio la si può così riassumere:

1) Il matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da nessuna autorità umana e per nessun motivo all'infuori della morte di uno dei coniugi (can. 1118); a questa dottrina si dà comunemente questa nota teologica: « *Certum et fidei proximum* ».

2) Il matrimonio non consumato tra due battezzati o tra una parte battezzata e una parte infedele, si scioglie per disposizione di diritto in seguito alla professione religiosa solenne o anche per dispensa Pontificia data per giusto motivo su domanda delle due parti o di una sola di esse, anche, in questo caso, contraddicente l'altra (can. 1119); a questa dottrina si dà una duplice nota teologica: per ciò che riguarda la dissoluzione per solenne professione religiosa è dottrina di *fede definita* dal Conc. Tridentino; per la seconda parte è solo *dottrina certa* fondata sulla prassi della Chiesa sancita oggi dal *Codex*.

3) Il matrimonio tra due non battezzati, anche consumato, si scioglie — in favorem fidei — per il Privilegio Paolino (can. 1120 § 1); a questa dottrina si dà questa nota teologica: « *Doctrina certa ex communi praxi, praesertim apud gentes recente conversas* ».

4) In nessun caso il vincolo matrimoniale, anche atteso solo il diritto naturale, può essere sciolto da una autorità *meramente umana, sia ecclesiastica, che civile* (la dispensa su rato e non consumato la Chiesa la dà solo per potere vicario). La nota teologica di questa affermazione è la seguente: « *Doctrina communior* ».

Premesso questo, è facile dire che per un cattolico il quale non ritenga che il matrimonio sia indissolubile o consideri l'indissolubilità fondata solo su motivi pratici e contingenti, non si potrà ancora parlare di *eresia*, perchè l'indissolubilità estrinse-

ca del matrimonio, anche del matrimonio rato e consumato non consta ancora con certezza che sia una verità da credersi « *de fide divina et catholica* ».

Però « *satis non est haereticam pravitatem devitare, sed oportet illos quoque errores diligenter fugere, qui ad illam plus minusve accedunt* (can. 1324). Ora un simile errore rasenta davvero *haereticam pravitatem*, cosicchè si deve giudicare, almeno, un peccato grave di temerarietà.

## II

Che dire invece di un cattolico, il quale, pur essendo persuaso della indissolubilità del matrimonio, tuttavia ritiene che atteso il fatto che la quasi totalità delle legislazioni civili vigenti contemplano il divorzio, atteso l'altro fatto che molti tra i suoi connazionali non sono del suo parere circa la indissolubilità del matrimonio, consideri l'introduzione del medesimo nella legislazione come il minor male o, se si vuole, un male necessario cui, per forza maggiore, non è possibile sottrarsi?

Se un cattolico la pensasse così, non si metterebbe certo in contrasto con la sua fede o con la dottrina della Chiesa, perchè, come è evidente, non farebbe più una questione di principio, ma solo una questione di opportunità. Direi anzi che per questo suo modo di pensare non mi sembra che lo si debba subito e necessariamente qualificare come *cattolico meno fervente o zelante*, in quanto egli non approva affatto il divorzio, ma solo lo considera come un male necessario, o anche come un male minore da tollerare.

Però è certo che il Papa, che è Vescovo di Roma, e molti altri Vescovi italiani, prescindendo anche da considerazioni di ordine teorico, considerano il divorzio attualmente in Italia non come il minor male, o come un male necessario, ma come un *grave male evitabile e da evitarsi*.

Infatti chi domanda il divorzio rappresenta oggi una minoranza dominata da considerazioni teoriche e dottrinali che prescindono affatto dal bene comune. Il divorzio non rappresenta affatto un minor male, ma è semplicemente un male, in quanto non risolve nessuna situazione ma finisce col renderla più complessa. Perciò un cattolico, in quanto deve collaborare al bene dello Stato, non può oggi (prescindendo anche dallo scandalo) appoggiare comunque il divorzio con qualsiasi azione esterna. Nè qui vale la parità che si possa invocare da alcuno con certe situazioni createsi nei paesi di mista religione, dove un governo cattolico è autorizzato a concedere anche alle altre confessioni non cattoliche quei sussidi per il culto di cui lo Stato dispone, o in cui i deputati cattolici possono votare un provvedimento a favore anche di una setta

acattolica. *Il bene comune in un paese di religione mista esige proprio un trattamento simile*, e tale trattamento (comunque possa essere valutato da un punto di vista teorico ed astratto) è il vero bene, perchè è la condizione normale e necessaria della pace interna e della libertà stessa della Chiesa. Questo non vale affatto per il divorzio, perchè il cumulo dei mali morali di cui sarebbe conseguenza non sarebbe affatto compensato dalla liberazione del vincolo coniugale di un numero relativamente piccolo di situazioni anormali cui in parte si potrebbe, con una certa efficacia, provvedere con la semplice separazione personale.

### III

Qual'è la posizione che la Chiesa assume di fronte ai divorzisti?

Osservo che la questione non riguarda esclusivamente i cattolici di Stati esteri dove fu introdotto il divorzio, ma riguarda anche quei cattolici italiani che ricorrono alla giurisdizione di Stati esteri per ottenere il divorzio, facendo poi omologare la sentenza (in forza della convenzione dell'Aja) dai tribunali italiani. Il divorziato che passa a nuove nozze, di fronte alla Chiesa è un pubblico peccatore. Infatti poichè l'autorità civile non ha alcuna competenza a sciogliere il vincolo di un matrimonio che è valido davanti a Dio, il divorziato che passa a nuove nozze *non contrae*, ma *attenta* matrimonio, e poichè il vincolo del precedente matrimonio rimane, la convivenza è adulterina, un vero caso di bigamia.

Come *pubblico peccatore* il divorziato che contragga nuove nozze è privato dei Sacramenti (can. 855) e della sepoltura ecclesiastica, se prima di morire non abbia dato segni di penitenza (can. 1240); come *bigamo* è *ipso facto* infame (can. 2356) con tutte le conseguenze canoniche che porta con sè la *infamia iuris*, elencate nel can. 2294, I, e tra queste la più grave è certo l'invalidità *ad actus legitimos ecclesiasticos exercendos*, cioè, diremmo con terminologia moderna, all'esercizio dei diritti civili e politici nell'ordine ecclesiastico (si noti che la *infamia iuris* una volta contratta non cessa se non per dispensa apostolica, can. 2295); infine *contrae l'impedimento di crimine* a sposarsi con la comparsa adulterina, quando il matrimonio precedente dovesse sciogliersi per morte del coniuge (can. 1075, 1).

Nei casi più gravi, quando, disprezzando il richiamo dell'Ordinario, i divorziati persistono nella loro illecita relazione, possono essere colpiti con *scomunica* e con *interdetto personale* (can. 2356).

Sac. Dott. Don LUIGI OLDANI  
Professore nella Facoltà Teologica di Milano